

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

nella procedura per circolazione degli atti del 13 febbraio 2007,

visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); e

gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente

l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

(OATSP; RS 235.154);

in re: Ospedale Universitario di Zurigo, Dipartimento Ginecologia, prof. dr. med.

Roland Zimmermann, Frauenklinikstrasse 10, 8091 Zurigo, progetto «*Mütterliche*

Sterblichkeit in der Schweiz 1995 bis 2004» concernente la domanda del 15 gennaio

2007 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù

dell'articolo 321^{bis} CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità

pubblica,

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

- a) Al prof. dr. med. Roland Zimmermann, direttore della Clinica Ostetrica dell'Ospedale Universitario di Zurigo, in qualità di responsabile del progetto è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Egli deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321^{bis} CP e consegnarla alla Commissione peritale.
- b) Alla prof. dr. med. Katharina Quack Lötscher, collaboratrice scientifica, e alla cand. med. Martina Fässler, ambedue alla sezione di ricerca ginecologica dell'Ospedale Universitario di Zurigo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione. Esse devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321^{bis} CP e farla pervenire alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare

- a) La presente decisione autorizza i medici degli ospedali, delle cliniche e delle istituzioni che partecipano al progetto a consentire ai titolari dell'autorizzazione di prendere visione delle anamnesi di pazienti che vi sono decedute tra il 1995 e il 2004 e il cui certificato di morte contiene un codice ICD-10 correlato a una gravidanza (000-099). Questa comunicazione di dati deve servire unicamente allo scopo di cui al punto 3.
- b) Il rilascio dell'autorizzazione non impone a nessuno l'obbligo di comunicare dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati

I dati personali comunicati in virtù della presente autorizzazione, che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP, devono servire unicamente al progetto di ricerca «Mütterliche Sterblichkeit in der Schweiz 1995 bis 2004».

4. Protezione dei dati comunicati

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati

Il capoprogetto, prof. dr. med. Roland Zimmermann, direttore della Clinica Ostetrica dell'Ospedale Universitario di Zurigo, è responsabile della protezione dei dati personali comunicati.

6. Oneri

- a) I dati personali necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.
- b) Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione dei dati non anonimizzati.
- c) I dati personali non anonimizzati che non sono più utilizzati devono essere immediatamente distrutti. La distruzione dei dati deve avvenire conformemente alle prescrizioni del delegato cantonale alla protezione dei dati.
- d) I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile poter risalire sino alle persone direttamente interessate. Al termine del progetto, un esemplare della pubblicazione deve essere fatto pervenire per conoscenza alla Commissione peritale.
- e) I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici degli ospedali, delle cliniche e delle istituzioni che prendono parte al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Il documento deve includere il divieto di consentire l'accesso alle anamnesi di pazienti che avevano negato il permesso di utilizzare i loro dati a scopo di ricerca. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire prima dell'invio alla Segreteria della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

7. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare l'intera decisione, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94) presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

20 marzo 2007

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Franz Werro